SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

S O M M A R I O

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73/L

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. **46.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.

08G0068

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale.

08A01861

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 marzo 2008, n. **45.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N. 8

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste»;

al comma 6, dopo le parole: «dello Stato,» *sono inserite le seguenti:* «assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.

6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"».

All'articolo 2:

al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 14.675.688» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 14.503.478»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «euro 103.500» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 275.710»;

al terzo periodo, le parole: «il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può impiegare fino a quattro unità di supporto»;

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«*11*-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 4, lettera a), *la parola:* «*Police*» *è sostituita dalla seguente:* «*Planning*»;

al comma 19, la parola: «*Team*» *è sostituita dalla seguente:* «*Mission*»;

al comma 22, la parola: «*Police*» *è sostituita dalla seguente:* «*Planning*»;

dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

«*27*-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e quella di Herat»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e nei Paesi dell'area balcanica» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nei Paesi dell'area balcanica e in Libia»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «in servizio o per causa di servizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «in servizio e per causa di servizio»;

al comma 11, le parole: «per l'anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2008» *sono inserite le seguenti:* «e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

alla lettera a), *dopo le parole:* «quanto a 1.000 milioni di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2008»;

alla lettera b), *dopo le parole:* «quanto a 20 milioni di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2008,»;

dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

al comma 2, le parole da: «del fondo speciale» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3395):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro della difesa (PARISI) il 1° febbraio 2008.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) in sede referente, il 4 febbraio 2008, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite il 6 e 12 febbraio 2008.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2008 e approvato il 21 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2011):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri, emigrazione) e IV (Difesa) in sede referente, il 22 febbraio 2008 con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalità, e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 febbraio 2008.

Esaminato dalle commissioni riunite il 26 febbraio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 26 febbraio 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

08G0069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, per i programmi operativi regionali, interregionali e nazionali dell'obiettivo convergenza, programmazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR. (Decreto n. 7/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana;

Vista le note n. 3865, del 10 luglio 2007 della regione Calabria e n. 17172, del 9 agosto 2007 della regione Siciliana con le quali viene richiamato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento in favore del programma FESR della medesima regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Considerato che per il programma interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo», in corso di approvazione, si provvederà con successivo decreto;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi regionali, interregionali e nazionali dell'obiettivo convergenza 2007/2013, cofinanziati dal FESR è pari, complessivamente, a euro 430.601.958 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 345

ALLEGATO

PREFINANZIAMENTO DEL 3% DELLA QUOTA STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 PER I PROGRAMMI FESR DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA - PROGRAMMAZIONE 2007/2013, PER L'ANNO 2008

(Importi in euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
Campania	C(2007) 4265 del 11/09/07	72.080.350
Sicilia	C(2007) 4249 del 07/09/07	70.075.854
Basilicata	C(2007) 6311 del 07/12/07	10.831.484
Calabria	C(2007) 6322 del 07/12/07	35.231.521
Puglia	C(2007) 5726 del 20/11/07	54.999.462
	Totale POR . . .	243.218.669
Energia rinnovabile e risparmio energetico	C(2007) 6820 del 20/12/07	24.116.795
	Totale POI . . .	24.116.795
Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	7.429.647
Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	4.142.862
Sicurezza per lo sviluppo	C(2007) 3981 del 17/08/07	17.371.213
Ricerca e competitività	C(2007) 6882 del 21/12/07	93.080.905
Reti e mobilità	C(2007) 6318 del 07/12/07	41.241.867
	TOTALE PON . . .	163.266.494
	TOTALE GENERALE . . .	430.601.958

08A02084

DECRETO 28 febbraio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, per i programmi operativi regionali, dell'obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR. (Decreto n. 8/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita, per l'importo di euro 796.440.236 in favore del programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del programma FSE;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR, è pari, complessivamente, a euro 123.245.135, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 346

ALLEGATO

PREFINANZIAMENTO DEL 3% DELLA QUOTA STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 PER I PROGRAMMI FESR DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - PROGRAMMAZIONE 2007/2013, PER L'ANNO 2008

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
Abruzzo	C(2007) 3980 del 17/08/2007	6.168.259
Emilia Romagna	C(2007) 3875 del 17/08/2007	6.564.354
Friuli-Venezia Giulia	C(2007) 5717 del 20/11/2007	4.777.237
Lazio	C(2007) 4584 del 02/10/2007	10.732.759
Liguria	C(2007) 5905 del 27/11/2007	8.371.316
Lombardia	C(2007) 3784 del 01/08/2007	9.600.816
Marche	C(2007) 3986 del 17/08/2007	4.094.018
Molise	C(2007) 5930 del 28/11/2007	3.652.605
Provincia autonoma di Bolzano	C(2007) 3726 del 27/07/2007	1.026.824
Provincia autonoma di Trento	C(2007) 4248 del 07/09/2007	771.429
Piemonte	C(2007) 3809 del 02/08/2007	15.019.360
Sardegna	C(2007) 5728 del 20/11/2007	23.893.207
Toscana	C(2007) 3785 del 01/08/2007	15.475.062
Umbria	C(2007) 4621 del 04/10/2007	5.944.206
Valle d'Aosta	C(2007) 3867 del 07/08/2007	615.014
Veneto	C(2007) 4247 del 07/09/2007	6.538.669
	TOTALE . . .	123.245.135

08A02085

DECRETO 10 marzo 2008.

Disposizioni per l'organizzazione della gestione, congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea, delle formule di scommessa «Vincente», «Accoppiata» e «Tris» dell'ippica nazionale, ai sensi dell'articolo 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto il decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, concernente la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, il quale stabilisce che la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto l'art. 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni;

Visto l'art. 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che recita, nel caso di cui al comma 293, che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco;

Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, in materia di raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, è opportuno organizzare, congiuntamente alla competente amministrazione di altri Stati, la gestione di alcune formule della scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

Visto la proposta dell'UNIRE formulata con lettere del 28 gennaio 2008 e del 4 febbraio 2008;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità di gestione delle formule di scommessa ippica a totalizzatore di cui al decreto direttoriale 26 ottobre 2005 e al decreto direttoriale 20 dicembre 2005, organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati, ai sensi dell'art. 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

2. Le formule di scommessa di cui al comma 1, ai fini del presente decreto, assumono la denominazione di «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale».

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) UNIRE, l'Unione nazionale per incremento delle razze equine;

c) organismi esteri, le amministrazioni estere preposte alla gestione ed alla raccolta delle scommesse a totalizzatore sulle corse ippiche;

d) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse a totalizzazione in comune ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

e) campo partenti o dichiarazione dei partenti, la corsa e l'elenco dei cavalli che formeranno oggetto di scommessa a totalizzazione in comune;

f) cavallo regolarmente partito, il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:

i. nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o a bandiera;

ii. nelle corse al trotto con partenza alla pari, lo starter aziona il lampeggiante, impartendo l'ordine di avvio dell'autostarter;

g) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS, o la competente autorità di cui all'art. 1, comma 1, dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse per quella corsa;

h) concessionario, l'operatore di gioco abilitato da AAMS a seguito di procedure di selezione nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

i) corsa ippica o evento, la corsa ippica selezionata, di comune accordo tra le parti in relazione alle quali verranno effettuate le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;

l) disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, tra le unità di scommessa vincenti;

m) incasso della raccolta, l'incasso delle scommesse a totalizzazione in comune, raccolte nella settimana contabile di riferimento;

n) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

o) ordine di arrivo, il risultato certificato da AAMS, sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE, ai fini delle scommesse, relativo a ciascun evento oggetto di scommesse a totalizzazione in comune;

p) partecipante o scommettitore, colui che effettua la scommessa;

q) parti, congiuntamente AAMS, UNIRE ed organismi esteri;

r) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

s) programma ufficiale delle corse, il documento dal quale si ricava la dichiarazione dei partenti (o campo partenti) che contiene le informazioni indispensabili per l'accettazione delle scommesse;

t) pronostico, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzazione in comune;

u) punti di vendita, l'esercizio presso il quale è possibile effettuare le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;

v) punto di vendita virtuale, il sistema del concessionario che, previo rilascio di nulla-osta e collegamento al totalizzatore nazionale, effettua le scommesse a caratura speciale;

z) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

aa) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

bb) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzazione in comune chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

i. i rimborsi effettuati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii. le vincite da essi pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

iv. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dai singoli atti di concessione;

cc) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti, per l'Italia, da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

dd) scommessa, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

ee) scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una scommessa o di una scommessa sistemistica;

ff) scommessa a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effet-

tuata attraverso un punto di vendita virtuale, di una scommessa o di una scommessa sistemistica relativa all'«Ippica internazionale»;

gg) scommessa accettata, la scommessa registrata dal totalizzatore nazionale;

hh) scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

ii) scommessa sistemistica o giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa a totalizzazione in comune derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

ll) scommesse ippiche a totalizzazione in comune, le scommesse ippiche effettuate sulle corse inserite in un apposito calendario internazionale;

mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

nn) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;

oo) totalizzazione in comune, la totalizzazione in comune delle scommesse accettate dal totalizzatore nazionale ed effettuate in Italia ed all'estero, su corse individuate di comune accordo tra le parti;

pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

qq) unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;

rr) unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2.

Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1, comma 1, è consentita ai concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, nonché agli ippodromi.

2. AAMS, per le scommesse di cui all'art. 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco delle scommesse «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale» è pari ad euro 0,50 per unità di scommessa. La giocata minima è di tre unità per ogni tipologia di scommessa.

2. La posta unitaria di gioco della scommessa «Vincente internazionale» è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi: 75 per cento;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;

c) compenso ai concessionari: 1,00 per cento;

d) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;

e) prelievo a favore dell'UNIRE: 10 per cento.

3. La posta unitaria di gioco della scommessa «Accoppiata internazionale» è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi: 69 per cento;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;

c) compenso ai concessionari: 3,45 per cento;

d) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;

e) prelievo a favore dell'UNIRE: 12 per cento;

f) compenso per l'attività di gestione: 1,55 per cento.

4. La posta unitaria di gioco della scommessa «Tris internazionale», è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) monteprermi: 65 per cento;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;

c) compenso ai concessionari: 3,45 per cento;

d) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;

e) prelievo a favore dell'UNIRE: 16 per cento;

f) compenso per l'attività di gestione: 1,55 per cento.

Art. 4.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore di cui al presente decreto, per l'accettazione delle scommesse in Italia, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. A tal fine, i concessionari apportano le modifiche ritenute opportune alle schedine di gioco attualmente in uso.

Art. 5.

Rapporto di scuderia

1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati tali, agli effetti delle scommesse, nella dichiarazione dei partenti.

2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia, la ricevuta di scommessa, sul «Vincente internazionale», è rilasciata su precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa stessa.

3. Nel caso di ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli, le scommesse sul «Vincente internazionale» effettuate su tale cavallo sono rimborsate mentre rimangono valide quelle effettuate sugli altri cavalli appartenenti alla medesima scuderia.

Art. 6.

Annullamento delle scommesse

1. È consentito l'annullamento di una scommessa entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta. Non è consentito l'annullamento di scommesse effettuate attraverso modalità telefonica o telematica.

2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione ancora aperta, la sostituzione, per un importo pari o superiore, della scommessa, previo annullamento della scommessa contenente i numeri dei cavalli ritirati.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, del decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, il termine di accettazione e dell'eventuale annullamento delle scommesse è stabilito da AAMS o dalle competenti autorità di cui all'art. 1, comma 1, non oltre la prima partenza, anche se non convalidata.

4. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Art. 7.

Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzazione in comune è certificata esclusivamente dalla ricevuta di scommessa emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di scommessa e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità dello scommettitore, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, lo scommettitore può chiedere l'annullamento della ricevuta di scommessa secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la scommessa è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione o codice identificativo del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;

d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;

e) nome o sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella ricevuta di scommessa;

g) numero di unità di scommesse accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla scommessa dal totalizzatore nazionale;

i) importo complessivo della giocata;

l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;

m) numero di ripetizioni della scommessa.

Art. 8.

Scommesse sistemistiche ed a caratura

1. Sono ammesse scommesse sistemistiche per le formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 2. Le scommesse a caratura sono ammesse per la formula di scommessa «Tris internazionale».

2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automatica-

mente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3. I tipi di scommesse sistemistiche per la scommessa «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale», disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 22, 26 e 30.

4. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La scommessa a caratura minima non può essere inferiore a 20 unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di due ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quella della giocata minima prevista per la scommessa.

5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.

6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore nazionale e non emesse dal terminale di gioco.

7. È ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso scommesse a caratura speciale. Le modalità di effettuazione delle scommesse a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.

8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione o codice identificativo del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;

d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno dell'effettuazione della medesima;

e) nome o sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella scommessa;

g) numero delle unità di scommessa accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla scommessa a caratura dal totalizzatore nazionale;

i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla scommessa;

l) importo complessivo della scommessa a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è troncato al centesimo di euro;

m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della scommessa, assegnata dal totalizzatore nazionale.

Art. 9.

Registrazione e conservazione delle scommesse

1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonché i supporti contenenti tutte le scommesse accettate per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, sono conservati da AAMS.

Art. 10.

Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

2. Il calcolo della quota, espressa da un numero troncato alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;

b) dal disponibile a vincite di ciascuna tipologia di scommessa, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;

c) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

3. In caso di arrivo in parità di uno o più cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota è effettuato con le modalità indicate agli articoli 24, 28 e 32.

4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unità di scommessa, le scommesse effettuate sulla tipologia interessata vengono rimborsate.

5. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, per le scommesse risultate vincenti, è di competenza dell'UNIRE.

Art. 11.

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:

a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;

b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse, qualsiasi ne sia la causa, limitatamente alle scommesse accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;

c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta nel giorno in cui è stata programmata;

d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unità di scommessa che contengono:

i. nella scommessa «Vincente internazionale» il cavallo ritirato;

ii. nella scommessa «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale» almeno un cavallo ritirato;

e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere *d)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *m)* della dichiarazione dei partenti delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;

f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a:

i. due cavalli per il «Vincente internazionale»;

ii. quattro cavalli per l'«Accoppiata internazionale»;

iii. cinque cavalli per la «Tris internazionale».

2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.

Art. 12.

Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito Internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse a loro collegati, per la loro affissione pubblica.

Art. 13.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 14.

Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.

3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 16.

Programma ufficiale delle corse - Dichiarazione dei partenti

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

2. La dichiarazione dei partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari,

con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.

3. La dichiarazione dei partenti contiene:

a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;

b) il tipo di corsa;

c) il nome dell'ippodromo ed il numero progressivo della corsa;

d) la distanza della corsa;

e) il tipo di pista per le corse al galoppo;

f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;

g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;

h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;

i) la distanza per ciascun cavallo per le corse al trotto con resa di metri;

l) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;

m) gli eventuali rapporti di scuderia;

n) il numero di steccato per le corse al galoppo;

o) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo;

p) le ferrature per le corse al trotto.

Art. 17.

Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Art. 18.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari effettuano il pagamento delle vincite e dei rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20.

2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Art. 19.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, è effettuato in contanti, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la scommessa.

Art. 20.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro è effettuato, mediante accredito su conto corrente bancario oppure mediante emissione di assegno circolare, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17 presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la scommessa.

2. Le vincite ed i rimborsi di cui al comma 1, per importi fino a 100.000,00 euro, sono pagati entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, ovvero, per importi superiori a 100.000,00 euro, entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE FORMULE DI SCOMMESSA

Art. 21.

Formula di scommessa «Vincente internazionale»

1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata «Vincente internazionale» consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia.

2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante scommesse sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

3. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente e la

quota è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 22.

Giocate sistemistiche della formula di scommessa «Vincente internazionale»

1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzazione in comune «Vincente internazionale» è il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli.

Art. 23.

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa «Vincente internazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

2. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 10.

3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa «Vincente internazionale» viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

4. Qualora nessuna unità di scommessa risulti vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.

Art. 24.

Determinazione della quota nei casi di parità per la formula di scommessa «Vincente internazionale»

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa «Vincente internazionale», di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli su cui sono state effettuate scommesse, arrivati in parità al primo posto;

c) per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

2. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

Art. 25.

Formula di scommessa «Accoppiata internazionale»

1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata «Accoppiata internazionale», consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno quattro cavalli.

2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa «Accoppiata internazionale», ad eccezione di quanto previsto dall'art. 27, punto 6.

3. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

Art. 26.

Giocate sistemistiche formula di scommessa «Accoppiata internazionale»

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzazione in comune «Accoppiata internazionale» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli;

b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;

c) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

d) sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili;

e) sistema denominato NX ridotto (minimo tre cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove al primo posto figura di volta in volta, il cavallo indicato per primo nel pronostico ed al secondo posto i

restanti cavalli indicati, quindi, il cavallo indicato per secondo nel pronostico ed al secondo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi e così via. Il numero delle combinazioni generate è pari alla metà di quelle previste dal sistema completo.

Art. 27.

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa «Accoppiata internazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. La combinazione vincente della scommessa «Accoppiata internazionale» è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 10.

4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.

5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata internazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa «Accoppiata internazionale», due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un'unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.

Art. 28.

Determinazione della quota nei casi di parità nella formula di scommessa «Accoppiata internazionale»

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata internazionale», di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che, indipendentemente dall'ordine, indicano due dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;

c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

2. In caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parità. Nel caso che uno dei cavalli arrivati in parità per il secondo posto sia in rapporto di scuderia con il cavallo primo classificato, sono considerate vincenti anche le unità di scommessa che indicano i due cavalli in rapporto di scuderia indifferentemente al primo o secondo posto. Il calcolo delle quote è effettuato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 29.

Formula di scommessa «Tris internazionale»

1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata «Tris internazionale», consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano stati dichiarati partenti almeno sei cavalli.

2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa «Tris internazionale», ad eccezione di quanto previsto all'art. 31, punto 7, lettere *a)* e *b)*.

3. È consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche derivanti dall'indicazione di tre o più cavalli.

Art. 30.

Giocate sistemistiche della formula di scommessa «Tris internazionale»

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa «Tris internazionale» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» cavalli;

b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione libera;

f) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra uno o più cavalli designati per ciascuno delle tre posizioni possibili;

g) sistema denominato NX ridotto (minimo quattro cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove nello sviluppo del sistema figurano le seguenti terne:

i. al primo posto il cavallo indicato per primo nel pronostico,

al secondo posto il cavallo indicato per secondo ed al terzo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi;

al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi;

al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dal quinto posto in poi e così via;

ii. al primo posto il cavallo indicato per secondo nel pronostico,

al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi;

al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e così via;

iii. al primo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico,

al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e così via.

Il numero delle combinazioni generate è pari ad un sesto di quelle previste dal sistema completo.

Art. 31.

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa «Tris internazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.

2. La combinazione vincente della scommessa «Tris internazionale» è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 10.

4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, tutte le unità di scommessa sono rimborsate.

5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa «Tris internazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento della chiusura dell'accettazione, non è ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di uno o più cavalli nella corsa oggetto della scommessa «Tris internazionale» sono rimborsate entro i successivi novanta giorni, le unità di scommessa nelle quali figuri uno o più cavalli ritirati.

7. Nel caso in cui nella corsa designata per la scommessa «Tris internazionale»:

a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;

b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali tre cavalli.

Art. 32.

Determinazione della quota nei casi di parità nella formula di scommessa «Tris internazionale»

1. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, avviene come di seguito previsto:

a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispon-

denti i cavalli in parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unità di scommessa prevista per la scommessa «Tris internazionale», nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;

b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine;

c) analogamente si procede per eventuali parità al terzo posto.

2. Il calcolo della quota, espresso da un numero troncato alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:

a) dal disponibile per vincite di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;

b) la differenza così ottenuta si divide in tanti parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;

c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommesse vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

3. In caso di arrivo in una corsa oggetto di scommessa «Tris internazionale» di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare una unità di scommessa, tutte le scommesse sono rimborsate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 33.

Flussi finanziari e rendicontazione contabile

1. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 19 e 20, sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 389

08A02173

DECRETO 13 marzo 2008.

Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003, in materia di riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società, producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del Tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 139, della citata legge n. 244 del 2007, la misura del tasso di interesse, per l'anno 2008, è calcolata sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del Tesoro poliennali a dieci anni registrati nell'anno 2007;

Vista la nota n. 27720 del 7 marzo 2008, con la quale il Dipartimento del tesoro ha comunicato che, nell'anno

2007, il tasso medio ponderato all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro a dieci anni risulta essere del 4,41 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi

1. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, per l'anno 2008, interessi giornalieri al tasso annuo del 4,41 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2008

Il capo del dipartimento: CAROTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 362

08A02092

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva della regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto con il quale il presidente della regione Molise designa la sig.ra Giuditta Lembo quale consigliera regionale di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Giuditta Lembo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della regione Molise;

Decreta:

La sig.ra Giuditta Lembo è nominata consigliera di parità effettiva della regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

Giuditta Lembo

Studi.

Diplomata presso il liceo classico «M. Pagano» di Campobasso, anno 1983.

Laureanda in giurisprudenza, presso l'Università «Federico II» di Napoli.

Specializzazione in grafologia e perizie grafologiche, conseguita presso l'Università «L. Imperati» di Foggia - biennio di specializzazione in grafologia.

Diploma di merito corso di grafologia presso A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italiana) - Campobasso.

Diploma di merito - «Condizione femminile oggi: le nuove sfide contemporanee» conseguito presso l'ateneo pontificio Regina Apostolorum e l'Istituto di studi superiori sulla donna, Roma.

Diploma di master in materia di discriminazioni «Equality & Non Discrimination» conseguito presso l'European Institute of Public Administration, Maastricht (Olanda).

Diploma di Master di specializzazione in diritto del lavoro organizzato dall'Istituto Ipsoa, Campobasso.

Diploma di Master europeo in finanziamenti comunitari conseguito presso EUC Master CEERNT (Centre europeen d'etude recherche et nouvelles technologies), Bruxelles (Belgio).

Attestato di formazione politica: «Politica al femminile: politica paritaria» Associazione F.I.D.A.P.A. di Termoli, Campobasso.

Partecipazione a periodici aggiornamenti in materia di lavoro rivolti alle consigliere di parità presso l'Isfol e il Formez e organizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma.

Attestato di riconoscimento e di merito per la collaborazione e l'aiuto alla realizzazione dei progetti della «Fondazione Beresheet LaShalom» per il teatro dell'Arcobaleno e per i ragazzi israeliani colpiti dal terrorismo, consegnato dal Presidente della «Fondazione Beresheet LaShalom», (Stato d'Israele).

1

Attestato di formazione sul tema dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia «Bambine e bambini fuori dalla violenza» presso l'assessorato al lavoro e alla politiche sociali della regione Molise organizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze (Campobasso).

Attestato di formazione conseguito in seguito alla frequenza del corso organizzato dall'ordine degli avvocati della provincia di Campobasso: «Mobbing e discriminazioni di genere: aspetti di diritto sostanziale e di diritto processuale» (Campobasso).

Attestato di formazione politica e istituzionale organizzato dal CSFO Centro Servizi Formazione e Occupazione della regione Molise dal titolo: «Leadership e comunicazione politica» (Campobasso).

Attestato di formazione politica: «Per la buona amministrazione» organizzato dalla direzione nazionale AN - Dipartimento enti locali (Roma).

Attestato di formazione secondo corso universitario multidisciplinare di educazione e sviluppo sulla tutela dei minori organizzato dall'UNICEF; Università degli Studi del Molise (Campobasso).

Attestato di partecipazione al convegno: «I mille volti della violenza» organizzato dalla Commissione regionale per la parità e le pari opportunità della regione Molise (Campobasso).

Attestato di partecipazione al convegno «La Caramella Buona» organizzato dal Rome international conference on child abuse diagnosis and investigation (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno «Mai più soli. Alzhaimer: realtà e prospettive nella regione Molise» organizzato dal distretto sanitario regione Molise ASREM zona territoriale di Isernia (Campobasso).

Attestato di partecipazione al convegno «Una Comunità in movimento» il contributo della regione Molise per la protezione dei bambini e delle bambine, in collaborazione con l'Istituto degli innocenti di Firenze. Assessorato alle politiche sociali. (Campobasso).

Attestato di partecipazione alla conferenza «Le nuove vie della criminologia: i poli di eccellenza organizzato dal Ce.as. - Cenasca (Centro Alti Studi Criminologici)» (Roma).

Attestato di partecipazione seminario: «Bilancio di genere, percorsi ed esperienze in Italia - Assessorato al lavoro - Pari opportunità e politiche giovanili - Regione Lazio (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno: «Comunicare l'europa alle donne» organizzato dalla consulta femminile della regione Lazio presso la rappresentanza della Commissione europea in Italia (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno «Fra tradizione e futuro: il lungo cammino delle donne» organizzato dalla Commissione nazionale per la parità e pari opportunità presso il Senato della Repubblica (Roma).

Attestato di partecipazione al seminario conclusivo «Consigliere di parità» presso Isfol (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno: «Il Piano Sociale del Molise: occasione di crescita e di nuove opportunità» organizzato dall'assessorato alle politiche sociali regione Molise e dal Formez (Campobasso).

Attestato di partecipazione al convegno: «Strategia locale per l'occupazione e azioni innovative nell'ambito dei nuovi orientamenti comunitari - Action - Unione europea, organizzato dalla provincia di Campobasso e patto territoriale del Molise (Campobasso);

Attestato di partecipazione al seminario: «Organismi in rete di relazione nell'implementazione del mainstreaming di genere e delle pari opportunità organizzato dal Dipartimento della parità e pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma).

Attestato di partecipazione al seminario di studi: «La scena del crimine - l'intervento sanitario in emergenza e le esigenze investigative» organizzato dalla regione Molise, International crime analysis association Italy e dall'Associazione ceris (Campobasso).

Attestato di partecipazione al convegno «Mobbing: esperienze e riflessioni a confronto» organizzato dalla Corte dei conti (Roma).

Attestato di partecipazione al seminario informativo «Conciliazione, lavoro, famiglia (art. 9 legge n. 53/2000) organizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno sulle pari opportunità organizzato dall'ANCI (Roma).

Attestato di partecipazione al seminario «Consigliere di parità» Isfol (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno «Progetto pari opportunità e servizi per l'impiego organizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Unione europea (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno «Ruoli e modi delle donne di fare e diffondere cultura» organizzato dal comitato pari opportunità presso l'Università degli studi di Genova (Genova).

Attestato di partecipazione al seminario «Consigliere di parità Isfol (Roma).

Attestato di partecipazione al seminario regionale sulla lotta alla tratta di esseri umani: «Action Against Trafficking in Human Beings: Prevention, Protectio and Persecution» organizzato da Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno sulle mutilazioni genitali femminili «Oltre le MGF, una questione di diritti» organizzato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma).

Attestato di partecipazione al convegno «Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i centri di trattamento del servizio nazionale e degli enti accreditati organizzato dal Ministero della salute, dalla regione Molise e dalla regione Basilicata (Campobasso).

Attestato di partecipazione al seminario «Isernia città pilota nel progetto Arianna-Rete nazionale antiviolenza numero verde 1522» organizzato dal centro antiviolenza di Isernia (Isernia).

Attestato di partecipazione al convegno «Tratta No! Un altro punto di vista» organizzato da Sud Sistemi S.r.l. ente gestore equal trattaNo e patrocinato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri (Campobasso).

Attestato di partecipazione al seminario «Presentazione linee guida trattaNo» organizzato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri e AICCRE (Roma).

Attestato di partecipazione al seminario tecnico-scientifico «Il lavoro femminile in ospedale informazione e gestione del rischio professionale decreto legislativo n. 626/1994 - testo unico 151/2001 organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche «Giovanni Paolo II» (Campobasso).

Attestato di partecipazione al convegno «La violenza in ambito familiare. Tessuto sociale e violenza in famiglia: che fare?» organizzato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e dal Dipartimento per le politiche per la famiglia (Roma).

Attestato di partecipazione al 1° congresso regionale S.I.P. (Società Italiana Pediatri) «La nascita, l'infanzia, l'adolescenza» organizzato dalla Società Italiana di Pediatria sezione Molise (Campobasso).

Attestato di partecipazione al 1° seminario «La tutela dell'anziano fragile - la tutela della famiglia» organizzato dall'unità operativa assistenza anziani ASREM regione Molise (Campobasso).

Targa di riconoscimento conferita durante l'evento organizzato dalla regione Molise - Assessorato alle attività produttive dal titolo: «Women's Economics L'Economie delle Donne - I Salone internazionale dell'economia e del lavoro femminile».

Targa e pergamena di riconoscimento conferiti dalla rete regionale antiviolenza, durante il III convegno internazionale delle pari opportunità dal titolo: «La vita per la vita - life for life»;

Targa di riconoscimento conferita dalla direttrice del C.S.F.O. - Centro servizi formazione e occupazione durante la manifestazione dal titolo: «L'immagine oltre i sensi».

Coppa consegnata dal centro sociale «L'Incontro» durante la manifestazione intitolata «Nonni e Nipoti».

Attestato di partecipazione II seminario «La tutela dell'anziano fragile: la tutela psicologica» organizzato dall'unità operativa assistenza anziani ASREM regione Molise Agnone (Isernia).

Esperienze professionali.

Partecipazione per quattro anni al gruppo «Giurinform» (servizio massimario di giurisprudenza informatica) presso il CED (Centro Elaborazione Dati) presso la Corte d'appello del Tribunale di Napoli. Il lavoro consisteva nel massimare i processi penali e civili di rilevante interesse giurisprudenziale.

Incarico per quattro anni di consigliere comunale, nonché di vice-sindaco e assessore presso il comune di Gambatesa (Campobasso). Durante tale mandato, la sottoscritta, ha partecipato dietro invito come rappresentante femminile, ad alcuni convegni organizzati dal comitato delle pari opportunità presso la biblioteca provinciale «Albino» di Campobasso.

Incarico di consigliere presso la comunità montana di Riccia.

Incarico di Presidente della commissione edilizia presso il comune di Gambatesa (Campobasso).

Attività lavorativa per un anno in qualità di direttrice del personale presso la Casa Famiglia «G. Falcone» di Gambatesa (Campobasso). In tale struttura, con grande rammarico, la sottoscritta ha potuto constatare una tendenza ad assegnare mansioni ritenute «prettamente maschili» agli operatori anziché alle operatrici, pertanto, in veste di direttrice del personale, la sottoscritta ha più volte rassegnato gli incarichi basandosi sui principi della parità e delle pari opportunità.

Consigliera di parità effettiva della regione Molise dal 2004. Nomina istituzionale da parte del Ministero del lavoro e del Ministero delle pari opportunità (figura competente in materia di lavoro e pari opportunità, decreto legislativo n. 198/2006).

Membro consiglio di interclasse presso la scuola elementare «Giovanni Paolo II» III circolo didattico di Campobasso.

Membro consiglio di circolo presso la scuola elementare «Giovanni Paolo II» III circolo didattico (Campobasso).

Esaminatrice alla selezione di operatori di call-center presso il Trend (Agenzia regionale di formazione professionale).

Redattrice in qualità di consigliera di parità regionale di un protocollo d'intesa per la costituzione di una rete regionale antiviolenza.

Coordinatrice ed ideatrice dal 2007 della rete regionale antiviolenza istituita presso l'assessorato al lavoro della regione Molise.

Coordinatrice ed ideatrice dal 2007 del comitato interistituzionale per la tutela contro le discriminazioni di genere sul posto di lavoro istituito presso l'assessorato al lavoro della regione Molise.

Redattrice in qualità di consigliera di parità regionale di un protocollo d'intesa con il centro antiviolenza di Isernia finalizzato al reinserimento lavorativo per le donne vittime di violenza.

Membro della commissione regionale per la parità e le pari opportunità.

Membro comitato di sorveglianza dei P.O.R. della regione Molise.

Membro dei tavoli di partenariato locale.

Membro commissione regionale tripartita.

Redattrice in qualità di consigliera di parità regionale di un protocollo d'intesa con la direzione regionale del lavoro e con l'assessorato al lavoro della regione Molise finalizzato all'attivazione di azioni di contrasto alle discriminazioni sul posto di lavoro.

Redattrice in qualità di consigliera di parità regionale di un protocollo d'intesa con il centro antiviolenza di Isernia finalizzato al reinserimento lavorativo per le donne vittime di violenza.

Membro della commissione regionale sul bullismo presso l'ufficio scolastico regionale del Molise.

Membro comitato presso IRRE Molise.

Membro commissione - area minori - presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Molise.

Co-redattrice del protocollo d'intesa con Sud Sistemi S.r.l. ente gestore Equal Tratta No! Sulla tratta degli esseri umani.

Componente gruppo di lavoro per redazione proposta di legge quadro regionale sulla famiglia. Assessorato alle politiche sociali della regione Molise.

Co-redattrice con la rete regionale antiviolenza istituita presso l'assessorato al lavoro della regione Molise di un testo inerente «Misure di contrasto al fenomeno della violenza di genere».

Co-redattrice con il comitato interistituzionale istituito presso l'assessorato al lavoro della regione Molise di un codice di condotta contro le molestie e le discriminazioni sul posto di lavoro.

Co-redattrice con il comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Campobasso di una proposta inerente una serie di interventi posti a tutela della salute psicofisica della persona sul posto di lavoro.

Componente gruppo lavoro presso prefettura Campobasso finalizzato alla promozione sul territorio del numero verde nazionale telefono azzurro 19696.

Componente gruppo di lavoro impegnato alla redazione di una proposta di legge quadro regionale sulla famiglia presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Molise.

Ideatrice e coordinatrice del progetto A.C.I.F. «Accesso al credito e imprenditoria femminile» Assessorato alle attività produttive della regione Molise.

Ideatrice e coordinatrice del progetto R.S.I. «Responsabilità sociale dell'impresa» - Assessorato alle attività produttive della regione Molise.

Membro comitato sulle devianze minorili istituito presso l'Assessorato alle politiche sociali della regione Molise.

Consigliere regionale AICCRE Molise.

Responsabile sportello diritto donna attivato presso l'assessorato al lavoro della regione Molise.

Componente gruppo di lavoro del progetto badanti - Coordinamento regionale EURES dell'agenzia regionale Molise lavoro e servizio EURES della provincia di Campobasso.

Membro consulta regionale delle adozioni internazionali attivata presso l'assessorato alle politiche sociali della Regione Molise.

Docente in qualità di consigliera di parità di un corso di formazione per le attività sociali per istruttori volontari del soccorso CRI (Croce Rossa Italiana).

Diverse docenze in qualità di consigliera di parità in corsi di formazione in materia di lavoro, mobbing e discriminazioni di genere.

Co-redattrice del regolamento attuativo della legge regionale sulle adozioni internazionali e delle linee guida sulle adozioni internazionali in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali della regione Molise.

Componente del gruppo di lavoro: discriminazioni individuali e collettive - azioni in giudizio, rete delle consigliere di parità - Ministero del lavoro.

Redattrice in qualità di consigliera di parità effettiva della regione Molise ed esperta in materia di lavoro e pari opportunità di numerosi convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, eventi regionali, nazionali ed internazionali.

Delegata del Comune di Isernia al coordinamento del progetto Arianna - Rete nazionale antiviolenza numero verde 1522 - Dipartimento per i diritti per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituzione centro Antiviolenza presso il Consultorio di Isernia.

Socio fondatore dell'associazione imprenditoria femminile (Donne Sviluppo Società impresa Economia Ricerca).

Organizzatrice e direttrice di numerosi convegni nazionali ed internazionali tra cui il I Convegno internazionale sulle pari opportunità: «Il Mondo delle Donne, le Donne del Mondo», il II Convegno internazionale sulle pari opportunità «La diversità è un dono della vita - Diversità is a gift of life», il III convegno sulle pari opportunità «La Vita per la Vitalife for life».

Partecipazione ai lavori del forum della pubblica amministrazione 2006 (Roma) patrocinato dal Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e dipartimento per l'innovazione e la tecnologia.

Organizzazione del I seminario internazionale contro gli abusi e i maltrattamenti sui minori e la pedofilia dal titolo: «Sembra un gioco - Politiche e strategie di prevenzione e contrasto dell'abuso sessuale sui minori» evento organizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Roma.

Partecipazione al progetto equal: Tratta NO! Un altro punto di vista sia come consigliera di parità regionale che come coordinatrice della rete regionale antiviolenza e del comitato interistituzionale.

Membro supplente della Commissione tecnica ministeriale con il compito di selezionare i progetti di azioni positive previsti dall'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, nominata con decreto del Ministero delle politiche per la famiglia del 7 dicembre 2007.

Redattrice proposta di legge sul bilancio di genere.

Pubblicazioni.

Pubblicazione di sette massime relative a sette importanti processi, discussi presso il tribunale e la Corte d'appello di Napoli, gruppo GIURINFORM (servizio massimario di giurisprudenza informatica presso CED - Centro Elaborazione Dati) - Corte d'appello del Tribunale di Napoli.

Pubblicazione di diversi articoli sul quotidiano «Nuovo Molise».

Pubblicazione «Le discriminazioni di genere: quaderni dei gruppi di lavoro delle consigliere di parità».

Pubblicazione volume: «Pari opportunità per tutti: un traguardo possibile - la nuova normativa nazionale ed europea, dal codice delle pari opportunità al 2007 anno europeo».

Pubblicazione in collaborazione con la Commissione per la parità e le pari opportunità del volume «I diritti delle donne».

Pubblicazione in collaborazione con il comitato interistituzionale del codice di condotta contro le molestie e le discriminazioni sul posto di lavoro.

Pubblicazione «Quattro anni di Parità» raccolta di tutte le iniziative realizzate in qualità di consigliera di parità regionale del Molise.

Introduzioni e presentazioni ad alcuni volumi di scrittrici molisane.

Lingue straniere.

Buona conoscenza della lingua francese, sia parlata che scritta.

Sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Conoscenze informatiche.

Discreta conoscenza di Windows XP, con relative applicazioni.

Campobasso, 25 gennaio 2008

Nota: acconsento al trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003.

Giuditta Lembo

08A01962

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2008.

Rettifica del decreto 22 marzo 2007, concernente il rinnovo l'iscrizione, la cancellazione e la proroga della commercializzazione di varietà agrarie, iscritte nel registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforrna dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commmi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, n. 1131, contenente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2007, in particolare l'art. 2, con il quale tra le altre, è stata cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie, la varietà di loglio perenne denominata «Andreé» per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Accertato che per la varietà sopra menzionata, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Considerato che nello stesso decreto 22 marzo 2007, n. 1131, la sopra citata varietà era stata elencata all'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione», anziché all'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2016»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 22 marzo 2007 nella parte sopra citata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 marzo 2007, n. 1131, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie, iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2007, è modificato come segue:

la varietà di loglio perenne denominata «Andreé», viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione» e inserita nell'elenco dell'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2016».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il capo dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02093

DECRETO 12 marzo 2008.

Iscrizione della varietà di sulla «Silvan» nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 novembre 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di Sulla indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «Vulcano» a «Silvan»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SULLA

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10585	Silvan	Cappagli Luigi - Cascina (Pisa)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il capo dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02094

DECRETO 12 marzo 2008.

Iscrizione della varietà di patata «Ilaria» nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di patata indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «Sila» a «Ilaria»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

PATATA

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
8733	Ilaria	A.R.S.S.A. Calabria (Cosenza)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il capo dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02095

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2008.

Modifica del decreto dirigenziale n. 605 del 5 aprile 2007, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 113/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 605 del 5 aprile 2007, con il quale il progetto n. 10690 R/F presentato dalla Antico Opificio Serico de Negri, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio riguardante la valutazione dello spostamento della data di inizio dal 1º maggio 2004 al 1º marzo 2007 per il progetto di ricerca e dal 1º settembre 2004 al 1º settembre 2008 per il progetto di formazione;

Tenuto conto che il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 21 novembre 2007 ha preso atto del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1º marzo 2007 e del progetto di formazione al 1º settembre 2008;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 605 del 5 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata e di formazione, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

10690/R/F Antico Opificio Serico de Negri S.p.a. «Tessuti innovativi realizzati con fibre naturali polifunzionali»;

Rispetto a quanto decretato in data: 5 aprile 2007:

la data di inizio del progetto di ricerca è il 1º marzo 2007;

la data di inizio del progetto di formazione è il 1º settembre 2008.

I termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 5, del decreto dirigenziale n. 605 del 5 aprile 2007, decorrono dal presente decreto qualora, per effetto di quest'ultimo, il preammortamento risulti essere superiore a cinque anni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A01999

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per i giorni 26 e 27 febbraio 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2008 il decreto 4 febbraio 2008 «attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara» per il 28 febbraio, attivazione che ha comportato la chiusura per le intere giornate del 26 e del 27 febbraio 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 985 in data 12 febbraio 2008 e prot. n. 1417 in data 28 febbraio 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 153 del 7 marzo 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 17 marzo 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A02158

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 2008), **coordinato con la legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali»,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3).

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella *C* - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, *assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.*

3. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. *Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.*

4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'art. 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, *assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali*, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.

6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007. La tabella *C* prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

— Il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, è il seguente:

«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

(Omissis).

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel

loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.».

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Il testo degli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, commi 2 e 3-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2003, è il seguente:

«Art. 3 *(Regime degli interventi)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. *(Omissis)*.

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. *(Omissis)*.

3-*bis*. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.».

Art. 2.

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo è autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation iniziative.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di *euro 14.503.478* per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonché all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di *euro 275.710* per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, *anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può impiegare fino a quattro unità di supporto* da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento

di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

9. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

11-bis. *Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.*

Riferimenti normativi:

— La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992.

— Il testo degli articoli 171 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

«Art. 171 *(Indennità di servizio all'estero).* — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella *A*;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera *a)*. Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera *b)*.

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'art. 189.».

«Art. 204 *(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali).* — Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui

all'art. 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-*bis*. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

— Per gli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, commi 2 e 3-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, è il seguente:

«Art. 2 *(Organizzazione della missione). — (Omissis).*

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».

— Il testo dell'art. 2, comma 14 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007, è il seguente:

«Art. 2 *(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq). — (Omissis).*

14. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'art. 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.».

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union *Planning* Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare

alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

13. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 2.000.000.

14. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

17. È autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police *Mission* (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il

Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, European Union *Planning* Team (EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

27-bis. *Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 17 del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, è il seguente:

«Art. 3 *(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia)*. — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006.

9. *(Omissis).*

10. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.

11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'art. 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.».

— Il testo dell'art. 9, commi da 1 a 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007, è il seguente:

«Art. 9 *(Partecipazione italiana a missioni internazionali).* — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'art. 4, commi 1, lettera *a)*, e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

3. *(Omissis).*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera *b)* e alla lettera *a)* dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla

paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL AFGHANISTAN, nonché al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul *e quella di Herat*;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania, *nei Paesi dell'area balcanica e in Libia* si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate *in servizio e per causa di servizio* durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, *a decorrere dall'anno* 2008, la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

Riferimenti normativi:

— Per i riferimenti al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, si vedano i riferimenti all'art. 1.

— Il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006, è il seguente:

«Art. 28 *(Diarie per missioni all'estero)*. — 1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961, è il seguente:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

— Il testo dell'art. 2, primo comma della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, è il seguente:

«Art. 2 *(Indennità di impiego operativo)*. — Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.».

— Il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974, è il seguente:

«Art. 19 *(Servizio di navigazione e servizio su costa)*. — Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il testo dell'art. 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986, è il seguente:

«Art. 51 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1-5. *(Omissis)*.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004,

n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954, è il seguente:

«Art. 64. — La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».

— Il testo degli articoli 21 e 25, come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, è il seguente:

«Art. 21 *(Ufficiali ausiliari).* — 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere *c)* e *d)* può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento).* — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età.

5-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— Il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004, è il seguente:

«Art. 23 *(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). — (Omissis).*

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella *A* allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella *C* allegata alla presente legge.».

— Il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2002, è il seguente:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2002, è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1-2. *(Omissis)*.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) (omissis);

f) (omissis).

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'art. 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno *2008 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009*, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro *per l'anno 2008*, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro *per l'anno 2008*, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b-bis) *quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento *iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2007, è il seguente:

«Art. 1 *(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).* — 1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'art. 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Per i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Il testo degli articoli 7, 11, comma 3, lettera *i-quater*, e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Art. 11 *(Legge finanziaria).*

(Omissis).

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

(omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.».

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi).*

(Omissis).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A02059

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente i quattro *referendum* popolari per il distacco del comune di Pedemonte (Vicenza) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, del comune di Sappada (Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, del comune di Monte Grimano Terme (Pesaro e Urbino) dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna e, in particolare, alla provincia di Rimini, e del comune di Mercatino Conca (Pesaro e Urbino) dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 26 marzo 2008, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi nei giorni 9 e 10 marzo 2008, per i quattro *referendum* popolari indetti con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sui quesiti sottoposti a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di Pedemonte e Sappada, mentre per i comuni di Monte Grimano Terme e Mercatino Conca non è stato raggiunto il *quorum* prescritto. Pertanto il predetto Ufficio ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige e del comune di Sappada dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

08A02188

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42571 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007 della S.A.G.E. S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano).

08A02001

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 777/2008 del 30 gennaio 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Naloxone B. Braun"».

Nell'estratto della determinazione n. 777/2008 del 30 gennaio 2008, relativa al medicinale per uso umano NALOXONE B. BRAUN, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2008, alla pagina 113, dove è scritto: «Hameln Pharma Plus GmbH Ianges Feld 13 - 31789 Hameln Germany», leggasi: «Hameln Pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13, 31789 Hameln Germania».

08A02090

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«elenco speciale». Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 9º aggiornamento del 28 febbraio 2008: «Disciplina dei Confidi».

L'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto una riforma generale della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), prevedendo, tra l'altro, la possibilità per questi ultimi di assumere la veste di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia (intermediari finanziari *ex* art. 107 TUB e banche di garanzia collettiva).

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 è stata definita la soglia (75 milioni di euro), in termini di volume di attività finanziaria, oltre la quale i confidi sono tenuti a presentare istanza di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB e sono state definite le modalità per la gestione della fase di prima applicazione della nuova normativa.

Con il presente aggiornamento alla Circolare in oggetto, viene emanata la normativa di vigilanza per i confidi che si iscrivono nell'elenco speciale.

In particolare, sono definite le voci di bilancio da prendere in considerazione per determinare il «volume di attività finanziaria» rilevante per l'iscrizione nell'elenco speciale; stabiliti i criteri per determinare la «prevalenza» dell'attività di garanzia collettiva dei fidi; indicate le norme previste per gli altri intermediari finanziari dell'elenco speciale applicabili ai confidi, ivi incluse quelle relative alla vigilanza prudenziale.

Per quanto riguarda il criterio per la determinazione della nozione di «prevalenza», questo si basa su due limiti che i confidi dovranno entrambi rispettare: (*i*) il primo, di natura reddituale, stabilisce che i ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività ad essa connesse e strumentali devono rappresentare più del 50% del totale dei ricavi; (*ii*) il secondo, di natura dimensionale, stabilisce che l'ammontare dell'attività di garanzia collettiva dei fidi deve rappresentare più del 50% del totale delle attività (definite come la somma delle attività di bilancio e delle garanzie e impegni rilasciati dal confidi vigilato). Relativamente alle attività esercitabili in via residuale, viene fissata una soglia massima pari al 20% del totale delle attività.

Con riguardo alla normativa prudenziale, viene precisato che il requisito patrimoniale relativo alle garanzie fornite per le quali i confidi costituiscono un «fondo monetario» presso l'intermediario finanziatore è pari all'ammontare del «fondo monetario» stesso, qualora rappresenti la massima perdita potenziale. A tal fine è necessario che la convenzione con il soggetto finanziatore stabilisca in modo certo che il confidi è tenuto a fornire garanzie nei limiti del «fondo monetario».

Nella fase di prima applicazione della normativa, i confidi che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro (1), ma non rispettino i requisiti prudenziali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia (*cfr.* Sezione II, paragrafo 3, punti 3 e 4 del presente aggiornamento) sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Decorso tale termine, i confidi che non rispettano i predetti requisiti sono tenuti a ricondurre, nei successivi 18 mesi, il volume di attività finanziaria al di sotto della soglia di 75 milioni di euro.

Le presenti disposizioni, che costituiscono un nuovo capitolo (denominato con il numero XIII della Parte I) della Circolare in oggetto, entrano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni in questione saranno pubblicate nel sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

---

(1) Verificato sulla base delle ultime evidenze contabili disponibili.

Il Governatore: DRAGHI

CAPITOLO XIII

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

SEZIONE I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nell'ambito dell'attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ("legge confidi") ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB").

L'articolo 13 della "legge confidi" attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'"elenco speciale", tenuto dalla Banca d'Italia. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

L'iscrizione nell'elenco speciale rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti norme:

— art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

— art. 106, comma 3, del TUB che stabilisce che l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata, tra l'altro, alla forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

— art. 107, comma 2 del TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza

patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

— art. 155, comma 4-*bis*, del TUB, che stabilisce che, ai fini dell'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, la Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali per l'iscrizione e che i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3, del TUB;

— art. 155, comma 4-*ter*, del TUB che stabilisce che i confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

— art. 155, comma 4-*quater*, del TUB che stabilisce che i confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del TUB di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;

— art. 155, comma 4-*quinquies*, del TUB che stabilisce che i confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco;

— art. 155, comma 4-*sexies*, del TUB che stabilisce che ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112 e che la Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del TUB;

— Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16.12.2002 recante "Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo";

— decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007.

3. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono:

— *"attività di garanzia collettiva dei fidi"*, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

— *"elenco generale"*, l'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB, prevista dall'art. 155, comma 4, del TUB;

— *"fondi monetari"*, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie, utilizzati in funzione di garanzia ([1]).

4. Ambito di applicazione

Il presente capitolo si applica ai confidi che si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente capitolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

(1) Cfr. art. 13, comma 3, del D.L. 269/2003.

SEZIONE II. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

1. Requisiti per la richiesta di iscrizione

Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a 75 milioni di euro ([2]).

Per volume di attività finanziaria si intende l'aggregato composto da:

a) cassa e disponibilità;
b) crediti verso enti creditizi ([3]);
c) crediti verso enti finanziari ([3]);
d) crediti verso clientela;
e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ([3]);
g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
h) ratei attivi;
i) garanzie rilasciate;
j) altre poste dell'attivo, comprese le operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie.

2. Domanda di iscrizione

2.1 *Presentazione della domanda di iscrizione*

Entro i 60 giorni successivi al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007 (superamento della soglia relativa al volume di attività finanziaria) i confidi presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Banca d'Italia.

2.2 *Contenuto della domanda*

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'All. A, riporta quanto di seguito specificato:

— le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;

([2]) Cfr. art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007.
([3]) Ad esclusione dei "fondi monetari".

- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell'amministrazione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato;
- il numero di iscrizione nell'elenco generale;
- la descrizione dell'attività svolta;
- l'indicazione degli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza in capo agli esponenti aziendali, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale, con l'indicazione delle modalità e della data in cui è avvenuto l'accertamento;
- l'attestazione che il volume di attività finanziaria è pari o superiore a 75 milioni di euro e che lo stesso è stato mantenuto per i sei mesi successivi;
- l'attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Capitolo V (Vigilanza prudenziale) delle presenti Istruzioni. In particolare, andrà attestato che l'ammontare del patrimonio di vigilanza è sufficiente ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali;
- l'attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Capitolo VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) delle presenti Istruzioni.

2.3 Allegati

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante del confidi;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso corredato, ove esistente, della relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione contabile;
- documentazione da cui risulti il mantenimento del requisito inerente all'ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio. L'attestazione deve fare riferimento a documenti redatti per il pubblico (ad es. situazione dei conti relativa alla fine del semestre successivo alla data di chiusura dell'esercizio per il quale i requisiti risultano verificati) ovvero a evidenze contabili interne;
- con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, prospetto contabile di raccordo fra (i) le voci di bilancio, redatto secondo le modalità previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale e (ii) le corrispondenti voci di bilancio, riclassificate secondo le modalità previste dal Provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006 relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati;

- scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie, redatta secondo lo schema di cui all'All. B;
- scheda informativa sulle attività svolte, redatta secondo lo schema di cui all'All. C;
- elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema di cui all'All. D;
- elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione;
- relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema di cui al Capitolo VI, All. A, delle presenti Istruzioni, integrata da un programma di attività che specifichi le strategie dell'intermediario, i prodotti offerti o che intende offrire, la tipologia di clientela.

3. Valutazione dei requisiti per l'iscrizione

La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco speciale qualora il confidi rispetti i seguenti requisiti:

1) volume di attività finanziarie di importo pari o superiore a 75 milioni di euro;
2) adozione della forma societaria di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa;
3) ammontare del patrimonio di vigilanza sufficiente al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti al capitolo V delle presenti Istruzioni;
4) adozione di una idonea struttura organizzativa e contabile e di idonei sistemi interni di controllo, coerentemente con quanto previsto dal capitolo VI delle presenti Istruzioni.

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega – entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste – l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo raccomandata a.r., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Banca d'Italia.

SEZIONE III. OPERATIVITÀ

1. Attività prevalente

I confidi iscritti nell'elenco speciale svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1) RGCF > 50% TR

2) AGCF > 50% TA

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;

AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;

TR rappresenta il totale dei ricavi;

TA è il totale dell'attivo ([4]).

2. Attività residuale

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) entro un limite pari al 20 per cento del totale dell'attivo ([5]).

3. Attività connesse e strumentali

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere attività connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

Sono ricomprese in tali attività anche le attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

([4]) Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni").

([5]) Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni").

SEZIONE IV. NORMATIVA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI APPLICABILE AI CONFIDI

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti sezioni, i confidi iscritti nell'elenco speciale rispettano le seguenti disposizioni delle presenti Istruzioni:

Parte Prima

— Capitolo I ("Elenco speciale degli intermediari finanziari"), limitatamente ai paragrafi 6.1. e 6.3;

— Capitolo II ("Partecipanti al capitale"), integrato come segue:

Soci dei confidi

I confidi iscritti nell'elenco speciale sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ([6]). Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività dei confidi stessi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci.

— Capitolo IV – "Organi sociali";

— Capitolo V – "Vigilanza prudenziale", integrato come segue:

Sezione II, "Patrimonio di vigilanza":

Ove nei bilanci dei confidi siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza, la Banca d'Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio medesimo sulla base dei criteri generali di seguito indicati:

([6]) Sono definite "piccole e medie imprese" le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (cfr. art. 2 del decreto del Ministro delle Attività produttive n. 238 del 12.10.2005, attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003).

- piena disponibilità, in modo da poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali (7);

- stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti subordinati;

- grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione dei confidi.

Sezione III, Par. 3.1.2, "Ponderazione delle esposizioni":

Il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate a fronte di operazioni segmentate ("tranched cover"), per le quali i confidi coprono la quota di "prima perdita" mediante specifici fondi monetari, è – in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni (8) - pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l'intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a fornire pagamenti per l'attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari.

Nel caso in cui, a fronte delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in genere alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa prudenziale in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito (9), i medesimi possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle anzidette garanzie.

— Capitolo VI – "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni";

— Capitolo VII – "Bilancio di esercizio" (si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006, relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati);

— Capitolo VIII – "Comunicazioni alla Banca d'Italia";

— Capitolo IX – "Raccolta del risparmio" (si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 relativa alla "Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche", integrata dalla Deliberazione del CICR del 22 febbraio 2006);

— Capitolo XI – "Trasparenza" (si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relativo alla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari);

---

(7) Nel passivo dei confidi sono spesso presenti specifici fondi – in genere alimentati da contributi pubblici – vincolati a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività. Tali strumenti del passivo – poiché non fronteggiano tutte le perdite aziendali, ma soltanto quelle derivanti dalla prestazione di garanzie su tali portafogli di attività – non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi.

(8) Cfr. Capitolo V, Sezione V.

(9) Cfr. Capitolo V, Sezione IV, punto 3 e All. D.

— Capitolo XII – "Vigilanza ispettiva";

Parte Seconda:

— Capitolo 1 – "Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale degli intermediari finanziari".

Inoltre, ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano i seguenti Provvedimenti della Banca d'Italia:

— Provvedimento del 12 gennaio 2001, relativo alle Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette;

— Provvedimento del 3 settembre 2003, relativo alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE RELATIVA AI CONFIDI

ALLA BANCA D'ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 ROMA

Oggetto: ....*(denominazione della società)*
Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La società ....,
codice fiscale n. ...., iscritta in data ....,
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ([10]),
codice ABI ...., sede legale in ...., Via
.... ([11]), (telefono, telex, telefax) ....([12]), nella persona del sottoscritto ....
(generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda),
chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto la società è un confidi con un volume di attività finanziaria superiore a Euro ....

A tal fine:
– ATTESTA CHE:
a) il capitale sociale versato della società è di € ....;
b) gli esponenti aziendali, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa, sono i seguenti *(indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento)*:
....;
c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, per essere stati i medesimi accertati *(indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento)*:
....;
d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dalla normativa vigente *(specificare data e modalità dell'accertamento)*:
....;
e) sono rispettati i requisiti stabiliti nei capitoli V (Vigilanza prudenziale) e VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) delle "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale".

– ALLEGA:
I copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;

([10]) Indicare il numero di iscrizione nell'elenco generale.
([11]) Indicare anche la sede dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.
([12]) Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

II copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso corredato, ove esistente, della relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione contabile;

III attestazione del mantenimento del requisito inerente l'ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio;

IV con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, prospetto contabile di raccordo fra (i) le voci di bilancio, redatto secondo le modalità previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale e (ii) le corrispondenti voci di bilancio, riclassificate secondo le modalità previste dal Provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006 relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati;

V scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie ([13]);

VI scheda informativa sulle attività svolte dalla società ([14]);

VII elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza ([15]);

VIII elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione;

IX relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema di cui al Capitolo VI, All. A, delle "Istruzioni di Vigilanza sugli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale", integrata da un programma di attività che specifichi le strategie dell'intermediario, i prodotti offerti o che intende offrire, la tipologia di clientela;

X descrizione (anche mediante grafico) del gruppo di appartenenza ([16]).

……………………… ………………………
(data) *(firma)*

([13]) La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'All. B.
([14]) La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'All. C.
([15]) Per ciascun esponente deve essere redatta una scheda secondo lo schema di cui all'All. D.
([16]) Per gruppo di appartenenza si intende l'insieme delle società controllate dall'intermediario, della società controllante l'intermediario e di quelle controllate da quest'ultima.

Allegato B

SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO AL ...../...../..... (unità di euro)	IMPORTO ALLA FINE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .... (unità di euro)
cassa e disponibilità		
crediti verso enti creditizi		
crediti verso enti finanziari		
crediti verso clientela		
crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria		
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		
azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		
ratei attivi		
garanzie rilasciate		
altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio" relative all'esercizio di attività finanziarie		
TOTALE VOLUME ATTIVITA' FINANZIARIE		

Allegato C

SCHEDA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ___/___/______
(la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE (unità di euro)	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI		Importo dei crediti in essere
ATTIVITA' DI GARANZIE COLLETTIVA DEI FIDI NEI CONFRONTI DEI SOCI		Importo delle garanzie in essere
ALTRE ATTIVITA' DI GARANZIA		Importo delle garanzie in essere ripartito per categoria di beneficiario (persone fisiche, imprese, enti pubblici)
ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI		Ripartite per tipologie di attività (servizi di informazione commerciale, servizi di analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale, attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie, ecc.)

Allegato D

SCHEDA INDIVIDUALE ESPONENTI AZIENDALI

Cognome e nome
....
Luogo di nascita
....
Data di nascita
....
Codice fiscale
....
Residenza
....
Carica ricoperta
....
Organo nominante
....
Data di nomina
....
Data scadenza prevista
....

08A02000

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-074) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.